

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "XME Protezione" – Modulo Tutela legale+

Data di aggiornamento: 01/12/2024

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede legale e Uffici Amministrativi: via San Francesco d'Assisi 10, 10122, Torino.

Telefono . +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com

e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com;

PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com.

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 476,81 Mln €	
Di cui Capitale sociale: 27,91 Mln €	Di cui Riserve patrimoniali: 448,91 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: www.intesasanpaoloprotezione.com/la-nostra-societa. Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili per copertura del SCR	Fondi propri ammissibili per copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
229,68 Mln €	103,36 Mln €	679,40 Mln €	679,40 Mln €	296%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO TUTELA LEGALE+

Massimali

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Tutela legale+

Il Modulo copre le spese che l'Assicurato deve sostenere per la difesa dei suoi diritti in sede stragiudiziale e giudiziale per gli eventi relativi a:

- vita quotidiana
- proprietà e conduzione dell'abitazione principale da lui utilizzata
- rapporti di lavoro subordinato

In particolare, a titolo esemplificativo e salvo i casi indicati all'art. 2.2 Esclusioni dell'Appendice alle condizioni di assicurazione, la copertura assicurativa opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale colposo
- b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi, inclusa la costituzione di parte civile
- c) sostenere controversie di natura contrattuale purché il valore della controversia sia superiore a 300 euro ed inferiore a 50.000, euro. Sono comprese le controversie che l'Assicurato deve affrontare con il proprio datore di lavoro (privato o pubblico) o con i collaboratori domestici regolarmente assunti. In riferimento alle controversie con collaboratori domestici non sono previsti limiti relativamente al valore della controversia.
- d) sostenere controversie riconducibili alla proprietà, o ad altri diritti reali, di beni immobili, se riferibili all'abitazione principale utilizzata
- e) sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali
- f) sostenere un'azione/istanza per una controversia relativa all'interdizione o inabilitazione e per la nomina di un amministratore di sostegno a un parente o ad un congiunto, o per revocare tali provvedimenti (volontaria giurisdizione)
- g) difese da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'Assicurato. Questa prestazione opera a secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento del massimale previsto dalla polizza di Responsabilità civile, qualora risulti attiva, per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito o non esista.

Le persone assicurate, utenti web, di Social e di Media Network sono inoltre tutelate in questi casi:

- h) difesa penale per reati colposi commessi tramite l'utilizzo del web
- i) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di altre persone (terzi) commessi utilizzando il web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web, su Social e su Media Network. La copertura assicurativa opera solo ed unicamente se è stato aperto un procedimento penale nel quale il responsabile è stato rinviato a giudizio.

I soggetti assicurati sono:

- la persona fisica indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
- le persone fisiche considerate "nucleo familiare" dell'Assicurato, così come di seguito precisato:
 - a) il coniuge o l'unito civilmente
 - b) persone che convivono in modo continuativo con l'Assicurato
 - c) figli dell'Assicurato di età non superiore a 26 anni residenti altrove per motivi di studio;
 - d) figli minorenni dell'Assicurato anche se affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
 - e) figli minorenni nati al di fuori del matrimonio
 - f) minori in affidamento familiare ai sensi di legge.

Gli Assicurati devono essere obbligatoriamente residenti o domiciliati in Italia.

Il bene assicurato è:

- l'abitazione principale utilizzata dagli Assicurati in qualità di proprietari o conduttori, nella quale risiedono o hanno il domicilio.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

[MODULO TUTELA LEGALE+](#)

Non sono previste opzioni a fronte di un pagamento di premio

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

[MODULO TUTELA LEGALE+](#)

Non sono previste opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio



Che cosa NON è assicurato?

[MODULO TUTELA LEGALE+](#)

Rischi esclusi

- Le garanzie della copertura assicurativa non sono valide per:
- ✗ eventi che derivano da fatto doloso della persona assicurata. Se l'Assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la copertura opera solo quando: il procedimento si conclude con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato; viene confermata la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo si verifica l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
 - ✗ il caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra indicati, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa
 - ✗ qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del danneggiato quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
 - ✗ le controversie relative a contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita dell'Abitazione principale e delle altre abitazioni di proprietà dell'Assicurato
 - ✗ le controversie contrattuali che riguardano l'Assicurato in qualità di proprietario, possessore, conducente o passeggero di veicoli terrestri, aeromobili o mezzi nautici, soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria
 - ✗ le controversie contrattuali relative a lavori di ampliamento, trasformazione e ristrutturazione dell'abitazione principale dell'Assicurato, per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dall'Ente e per difetti manifestatisi successivamente a tali lavori
 - ✗ le controversie contrattuali relative a finanziamenti di progetti per la costruzione, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell'abitazione principale dell'Assicurato
 - ✗ le controversie contrattuali di lavoro o procedimenti penali nei casi in cui l'Assicurato eserciti in forma autonoma professioni liberali, tecniche o qualsiasi altra tipologia di collaborazione
 - ✗ le controversie contrattuali di lavoro o procedimenti penali nei casi in cui l'Assicurato eserciti la professione medica e ostetrica
 - ✗ le controversie in materia fiscale, tributaria e amministrativa
 - ✗ le vertenze riguardanti separazione e/o divorzio, il diritto delle successioni e delle donazioni
 - ✗ le vertenze riguardanti comportamenti antisindacali del datore di lavoro verso l'Assicurato
 - ✗ i danni subiti per disastro atomico, ecologico, radioattivo, per atti di guerra, insurrezioni popolari, scioperi, serrate, stato di allarme e per fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale
 - ✗ la difesa di procedimenti penali connessi all'abuso di minori, reati di genere e reati di mafia
 - ✗ le controversie contrattuali con le Società del gruppo Intesa Sanpaolo
 - ✗ gli arbitrati salvo quanto previsto nell'Appendice alle Condizioni di Assicurazione
 - ✗ vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale
 - ✗ i casi di adesione a class action
 - ✗ controversie tra Assicurati o tra Contraente e Assicurati all'interno del medesimo Modulo.

La copertura assicurativa non include il rimborso di:

- ✗ sanzioni, multe, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive
- ✗ spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose
- ✗ compensi predeterminati tra l'Assicurato e l'Avvocato che pattuiscono e stabiliscono prestazioni professionali
- ✗ spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella
- ✗ spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi medi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni
- ✗ spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale
- ✗ spese legali per la redazione e presentazione di denuncia querela, se non viene instaurato un procedimento penale a carico del querelato per il quale l'Assicurato si costituisce parte civile.



Ci sono limiti di copertura?

MODULO TUTELA LEGALE+

Tutela legale+:	! Per le operazioni di esecuzione forzata vengono garantiti fino a massimo di 2 tentativi per sinistro.
Limitazioni	! Per la proposizione della querela sono riconosciute le spese solamente nel caso in cui sia aperto un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

MODULO TUTELA LEGALE+

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	DENUNCIA DI SINISTRO	<p>L'Assicurato deve denunciare immediatamente il sinistro, e comunque entro il tempo utile per la sua difesa, telefonando al numero verde 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013). In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</p> <p>La denuncia può essere inoltrata alla Compagnia tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-mail, all'indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com - Posta raccomandata A/R, a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino - App di Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Area Clienti di Intesa Sanpaolo Protezione <p>e deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.</p> <p>Per facilitare la denuncia del sinistro, in tutte le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, è disponibile un apposito modulo (Modulo di Denuncia del sinistro) predisposto per essere compilato con i dati relativi al sinistro.</p>
	ASSISTENZA DIRETTA/ IN CONVENZIONE	Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE	Non sono previste prestazioni fornite da altre Compagnie.
	PRESCRIZIONE	I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	Ricevuta la denuncia del sinistro, la Compagnia accerta la validità della copertura assicurativa e le possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato. La Compagnia svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, sia direttamente, con l'ausilio di legali da essa individuati, o con il legale designato direttamente dal Cliente. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.	



Quando e come devo pagare?

MODULO TUTELA LEGALE+

PREMI

Il premio è annuale ed è addebitato in rate mensili, senza l'aggiunta di alcun interesse. Il Cliente può pagare il premio con gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili tempo per tempo da Banca o dalla Compagnia.

Se il Cliente chiude il conto corrente senza aprirne uno nuovo presso una filiale di Intesa Sanpaolo, indipendentemente dalla modalità di pagamento del premio in essere, la Compagnia addebita sul conto corrente alla chiusura del rapporto, in un'unica soluzione, le rate mensili rimanenti calcolate fino alla scadenza della polizza. Inoltre, alla scadenza di polizza, le coperture non sono tacitamente rinnovate.

RIMBORSI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

MODULO TUTELA LEGALE+

DURATA

La copertura assicurativa opera durante il periodo di validità del Modulo e non viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- a) entro 180 giorni dalla decorrenza del Modulo per le azioni/istanze di volontaria giurisdizione
- b) entro 90 giorni dalla decorrenza del Modulo per ogni vertenza di natura contrattuale

Se il Modulo viene acquistato senza interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente che copre il rischio Tutela Legale, la carenza citata alla lettera a) e b) non opera per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre opera per le nuove prestazioni previste dal presente Modulo.

Al momento della denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato dovrà fornire la documentazione necessaria a provare l'esistenza di una polizza precedente che copre il rischio della Tutela Legale.

SOSPENSIONE

Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

MODULO TUTELA LEGALE+

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

RISOLUZIONE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

MODULO TUTELA LEGALE+

Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, titolari di un conto corrente di Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione da eventuali danni a terzi e da eventi imprevisti che possano dare origine a spese legali onerose.



Quali costi devo sostenere?

MODULO TUTELA LEGALE+

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto è pari al 24% del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

MODULO TUTELA LEGALE+

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

Fax: +39 011.093.00.15

Email: reclami@intesasnanpaoloprotezione.com

PEC: reclami@pec.intesasnanpaoloprotezione.com

La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

ALL'IVASS

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:

IVASS

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax: 06.42133206

PEC: ivass@pec.ivass.it

Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE	<p>Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti.</p> <p>Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile. La richiesta di mediazione può essere inviata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino</p> <p>oppure all'indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.</p>
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	<p>In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Compagnia in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione deve essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.</p> <p>In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Compagnia, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato, le spese restano integralmente a carico della Compagnia.</p> <p>In caso di disaccordo tra la Compagnia e l'Assicurato in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la Compagnia a mezzo dell'Ufficio Tutela Legale avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi dell'istituto dell'arbitrato.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm)</p>
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p> <p>La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>

[MODULO TUTELA LEGALE+](#)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE- AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.